

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 4 aprile 1942, n. 79

## Codice civile

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO SECONDO. Del lavoro nell'impresa - CAPO PRIMO. Dell'impresa in generale - SEZIONE TERZA. Del rapporto di lavoro - PARAGRAFO PRIMO. Della costituzione del rapporto di lavoro

### Articolo 2096

#### Assunzione in prova

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

---

Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del [prestatore di lavoro](#) per un [periodo di prova](#) deve risultare da [atto scritto](#). (2)

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperienza che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può [recedere](#) dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. (1)

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

-----

(1) E' costituzionalmente illegittimo il presente comma nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennità di anzianità di cui agli [artt. 2120 e 2121](#) c. c. al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo - (C. cost. 16.12.1980 n. 189).

(2) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto e seguito dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo.